

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3700

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1998

—————

Norme sull'obbligo del segreto professionale per gli assistenti  
sociali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ha definito i contenuti della professionalità degli assistenti sociali, disponendo che «l'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi di intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative» e che inoltre «nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale».

L'ordine degli assistenti sociali ha approvato il codice deontologico per cui «l'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge» e nel caso di «rischio di grave danno allo stesso utente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche mentali o ambientali».

La norma deontologica non è sufficiente a garantire la riservatezza ed è quindi opportuno imporla come obbligo per mezzo di norme giuridiche di diritto sostanziale e processuale.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Gli assistenti sociali, iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto in ragione della loro professione.

2. Agli assistenti sociali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 249 del codice di procedura civile e all'articolo 200 del codice di procedura penale.

3. Nel caso che la loro opera sia prestata su incarico dell'autorità giudiziaria, non sono obbligati a riferire la fonte di notizie confidenziali.

